

VADEMECUM misure fiscali straordinarie COVID-19

Sintesi delle principali misure varate dall'autorità federale e da quella cantonale (Ticino) in ambito tributario e di contributi AVS.

Termini per inoltro documenti fiscali

Dichiarazione d'imposta (imposta federale diretta e imposta cantonale)

- Persone fisiche: per le dichiarazioni 2019 e periodi precedenti (DF non ancora inoltrate il 16 marzo 2020) nuovo termine 30 giugno 2020 (proroga concessa d'ufficio).
- Persone giuridiche: per le dichiarazioni 2019 e periodi precedenti (DF non ancora inoltrate il 16 marzo 2020) nuovo termine 30 settembre 2020 (proroga concessa d'ufficio).
(art. 6 Risoluzione del Consiglio di Stato del 16 marzo 2010)

Rendiconti IVA

È possibile chiedere una proroga del termine per l'inoltro dei rendiconti e per il pagamento per una durata di tre mesi oltre la data di scadenza. La richiesta, da formulare attraverso il sito web dell'AFC o su AFC SuisseTAX, è gratuita.

Sospensione dei termini

Reclamo e ricorso imposta cantonale e comunale

I termini di reclamo e di ricorso (alla Camera di diritto tributario del Tribunale di appello) sono sospesi sino al 19 aprile 2020 compreso.

(art. 3 del Decreto esecutivo del 20 marzo 2020 del Consiglio di Stato, concernente l'operato procedurale delle Autorità amministrative cantonali e comunali e delle Autorità giudiziarie amministrative e civili in tempo di emergenza epidemiologica da COVID-19)

Reclamo e ricorso imposta federale diretta, IVA e IP

- L'Ordinanza federale sulla sospensione dei termini nei procedimenti civili e amministrativi ai fini del mantenimento della giustizia (sospensione dei termini) in relazione al Coronavirus, entrata in vigore il 21 marzo 2020, non si applica alle procedure di reclamo e di ricorso in materia di imposte dirette di competenza delle autorità cantonali, che non prevedono una sospensione durante le ferie giudiziarie. Fintantoché il Consiglio federale non prenderà nuove misure), i termini di 30 giorni di reclamo e di ricorso continuano pertanto a decorrere in materia di imposta federale diretta.
- Eventuali procedure giuridiche in ambito IVA sono sospese, in quanto secondo gli articoli 1 e 2 dell'Ordinanza sulla sospensione dei termini nei procedimenti civili e amministrativi ai fini del mantenimento della giustizia (sospensione dei termini) in relazione al Coronavirus (COVID-19), nell'ambito delle questioni di diritto civile e procedurale è prevista, per i termini stabiliti dalla legge, da un'autorità o da un giudice, i quali, conformemente al diritto procedurale federale (o cantonale) sono sospesi durante i giorni che precedono e seguono la Pasqua, una sospensione generale dei termini dal 21 marzo 2020 al 19 aprile 2020 incluso. Si rende attenti che non è ammessa alcuna proroga negli altri procedimenti in ambito IVA.

- Imposta preventiva e tassa di bollo sospensione dei termini, in quanto secondo gli articoli 1 e 2 dell'Ordinanza sulla sospensione dei termini nei procedimenti civili e amministrativi ai fini del mantenimento della giustizia (sospensione dei termini) in relazione al coronavirus (COVID-19), nell'ambito delle questioni di diritto civile e procedurale è prevista, per i termini stabiliti dalla legge, da un'autorità o da un giudice, i quali, conformemente al diritto procedurale federale (o cantonale) sono sospesi durante i giorni che precedono e seguono la Pasqua, una sospensione generale dei termini dal 21 marzo 2020 al 19 aprile 2020 incluso. Si rende attenti sul fatto che non sono ammesse proroghe nei procedimenti concernenti l'effetto sospensivo e altre misure provvisionali.

Se per motivi rilevanti non è stato possibile rispettare un termine, l'autorità fiscale può ristabilire su domanda un altro termine (per i termini di reclamo nell'ambito dell'imposta federale diretta cfr. art. 133 LIFD; per l'IVA cfr. art. 81 cpv. 1 LIVA in combinato disposto con art. 24 cpv. 1 PA; per l'imposta preventiva e le tasse di bollo cfr. art. 24 cpv. 1 PA).

Interessi di mora

Imposta cantonale

Gli interessi di ritardo sui crediti fiscali, compresi gli acconti non saldati non saranno conteggiati per l'anno civile 2020. (prima era fino al 30.9.).

Gli interessi di ritardo maturati per l'intero anno civile 2020 sui crediti fiscali, compresi gli acconti non saldati, non saranno conteggiati.

Il presente dispositivo annulla e sostituisce il dispositivo n. 6 della risoluzione governativa n. 1428 del 16 marzo 2020;

La quota parte di interesse riferita all'anno 2020 già pagata dai contribuenti in base ai conteggi del mese di febbraio 2020 sarà riversata a favore della partita fiscale 2020 nella misura in cui è inferiore a 200 franchi. Gli importi superiori a 200 franchi saranno invece rimborsati.

Imposta federale diretta

Non vengono riscossi gli interessi di mora dal 1° marzo 2020 al 31 dicembre 2020 (art. 3 dell'Ordinanza concernente la rinuncia temporanea agli interessi di mora in caso di pagamento tardivo di imposte, tasse d'incentivazione e tributi doganali nonché la rinuncia alla restituzione del mutuo da parte della Società svizzera di credito alberghiero e lettera Circolare dell'AFC "Facilités de paiement en matière d'impôt fédéral direct en tant que mesure contre le coronavirus" del 24 marzo 2020).

IVA e speciali imposte sul consumo, di tasse d'incentivazione e tributi doganali

Non vengono riscossi gli interessi di mora dal 1° marzo 2020 al 31 dicembre 2020 (art. 2 dell'Ordinanza concernente la rinuncia temporanea agli interessi di mora in caso di pagamento tardivo di imposte, tasse d'incentivazione e tributi doganali nonché la rinuncia alla restituzione del mutuo da parte della Società svizzera di credito alberghiero).

Imposta preventiva e tassa di bollo

Gli interessi di mora sono dovuti.

Devoluzioni (donazioni) a enti che si occupano di assistenza e di ricerca

Le norme sono già in vigore ma riteniamo utile rammentare che se una persona fisica o una persona giuridica effettua delle liberalità ad enti considerati esenti dalla legislazione fiscale (enti di pubblica utilità) può dedurre nella sua dichiarazione fiscale i seguenti importi:

Imposta cantonale

Sono deducibili le prestazioni volontarie e in altri beni che una persona fisica effettua ad un ente di pubblica utilità nel limite del 20% del reddito netto imponibile (art. 32c cpv. 1 LT). Tali percentuali sono anche applicate per le persone giuridiche (sono in effetti considerati oneri giustificati dall'uso commerciale le prestazioni volontarie in contanti o in altri beni a persone giuridiche di pubblica utilità fino a concorrenza del 20%) (art. 68 lett. c LT).

Sfruttando il margine di manovra che lascia la legge sull'armonizzazione delle imposte dirette (LAID), il Canton Ticino ha adottato una norma che permette, a determinare condizioni, un innalzamento delle deduzioni massime per liberalità a favore del Cantone, dei Comuni e dei loro stabilimenti (o a favore delle persone giuridiche controllate dal Cantone o dai Comuni e dichiarate esenti) sino al 50% (art. 32c cpv. 2 LT, art. 68c bis LT).

Imposta federale diretta

Sono deducibili le prestazioni volontarie e in altri beni che una persona fisica effettua ad un ente di pubblica utilità nel limite del 20% del reddito netto imponibile (art. 33a LT). Tali percentuali sono anche applicate per le persone giuridiche (sono in effetti considerati oneri giustificati dall'uso commerciale le prestazioni volontarie in contanti o in altri beni a persone giuridiche di pubblica utilità fino a concorrenza del 20%) (art. 59 cpv. 1 lett. c LIFD).

AVS

Segnaliamo inoltre che alle aziende colpite dalla crisi potrà essere concessa una proroga temporanea, senza interessi, per il pagamento dei contributi dovuti alle assicurazioni sociali (AVS/AI/IPG/AD). Le imprese hanno inoltre la facoltà di far adeguare l'importo degli acconti periodici versati ad AVS/AI/IPG/AD qualora la loro massa salariale abbia subito una sostanziale diminuzione. Lo stesso vale per i lavoratori indipendenti che registrano un crollo del fatturato. La valutazione delle proroghe di pagamento e della riduzione degli acconti è di competenza delle casse di compensazione AVS (Ordinanza sui provvedimenti riguardo al coronavirus concernenti l'indennità per lavoro ridotto e il conteggio dei contributi alle assicurazioni sociali del 20 marzo 2020).

Per qualsiasi informazione o approfondimento vi invitiamo a contattarci.

Lugano, 27 marzo 2020